



Saluzzo, lì 12 gennaio 2021

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 03/21/FISC

STAMPA REGISTRI CONTABILI E OBBLIGHI DI VIDIMAZIONE

Agli effetti di legge, la **trascrizione dei registri contabili** (Libro Giornale, Mastri, Registri I.V.A.) su supporto cartaceo deve essere effettuata **entro i 3 mesi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi**, a condizione che:

- i dati risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici nei termini previsti per l'osservanza degli obblighi di liquidazione e di versamento dell'IVA;
- i dati siano stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti ed in loro presenza.

Considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al **2019** era il 30.11.2020, la **stampa sui registri** della contabilità riferita a tale esercizio dovrà essere effettuata, nella generalità dei casi, **entro il 28.02.2021**. L'obbligo di **registrazione delle operazioni contabili** sui tabulati meccanografici deve essere comunque assolto **entro 60 giorni** dalla data in cui l'evento (operazione) si è verificato.

LIBRO INVENTARI

La normativa fiscale prescrive la tenuta del libro inventari per i soggetti titolari di reddito d'impresa fin dall'inizio dell'esercizio dell'impresa **in regime di contabilità ordinaria**.

L'inventario dell'anno 2019 deve essere **sottoscritto dall'imprenditore** entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, vale a dire **entro il 28.02.2021**.



IMPORTANTE: Sul libro inventari devono essere trascritti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico (con dettaglio conti e partitari clienti/fornitori) e il bilancio UE con la Nota Integrativa (se si tratta di società di capitali), **con indicazione del criterio adottato per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino**, secondo i dettami degli artt. 92 - 92 bis e 93 del T.U.I.R.

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Si ricorda che il **Libro inventari**, così come il **Libro giornale**, pur non essendo più soggetti a vidimazione iniziale, devono essere numerati progressivamente per anno, con l'applicazione, in via preventiva:

- della marca da bollo da **euro 16,00** ogni 100 pagine utilizzate per le **società di capitali**;
- della marca da bollo da **euro 32,00** ogni 100 pagine utilizzate per **gli altri soggetti** (imprese individuali, società di persone, le società cooperative ed i consorzi).

Per i **Registri I.V.A.** e i **conti di mastro** non è dovuta alcuna imposta di bollo.

VIDIMAZIONE INIZIALE LIBRI SOCIALI

Qualora una **società** sia obbligata alla loro tenuta, è prevista la vidimazione iniziale in Camera di Commercio per i seguenti Libri:

- Soci;
- Assemblee dei soci;
- Consiglio di amministrazione;
- Collegio sindacale.

Con conseguente assolvimento di imposta di bollo e Tassa di concessione governativa, il cui ammontare varia a seconda del tipo di società.